

Novità fiscali del 25 settembre 2008: accertamento di imposte: fatture per operazioni inesistenti condizionate dal giudicato penale; finanziaria 2009; esonero dall'obbligo di redigere il D.P.S; fringe benefit auto amministratore; lavoro sommerso: le liti al giudice ordinario

Publicato il 25 settembre 2008

Indice:

1) Consiglio dei Ministri: Varata la Finanziaria per il 2009

2) Esonero dall'obbligo di redigere il D.P.S (Documento Programmatico sulla Sicurezza)

3) Accertamento di imposte: Fatture per operazioni inesistenti condizionate dal giudicato penale

4) Ministero Finanze: Entrate tributarie erariali in crescita

5) Fringe benefit: Regime fiscale dell'auto data in uso promiscuo al socio amministratore

6) Lavoro sommerso: La giurisdizione delle controversie spetta al giudice ordinario

7) Brevi fiscali:

1) Consiglio dei Ministri: Varata la Finanziaria per il 2009

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2009).

È stato, infatti, varato il 23/9/2009 il disegno di legge della Manovra finanziaria per il 2009.

Dalla lettura della relativa (prima) bozza si evince la conferma di “vecchie” agevolazioni fiscali e l’introduzione di nuove.

Tra le novità contenute vengono evidenziate le seguenti:

- Proroga della detrazione del 19% (per un importo massimo di 632 euro) sulle rette pagate dai genitori per la frequenza di asili nido dei propri figli;

- proroga fino a tutto il 2011 della detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio;

- proroga dell’agevolazione relativa all’acquisto di immobili ristrutturati da impresa di costruzioni o cooperative edilizie;

- detrazione fino ad un massimo di 500 euro ai docenti (sia di ruolo, sia precari) per attività di auto-aggiornamento professionale;

- fissazione, in via definitiva, dell’aliquota IRAP agevolata in misura dell’1,9% in agricoltura;

- proroga delle agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina.

Ulteriori informazioni in merito sono state rese note dal notiziario **(1)** telematico dell’Agenzia delle Entrate del 24/9/2008.

(Comunicato stampa Consiglio dei ministri 23/09/2008, n. 18, in Notiziario Seac del 24/09/2008)

2) Esonero dall’obbligo di redigere il D.P.S (Documento Programmatico sulla Sicurezza)

Diversi soggetti sono ora esonerati dall’obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S).

Infatti, l’art. 29 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in vigore dal 22/8/2008, nell’ottica della semplificazione, ha stabilito che, per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori, anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato “Documento programmatico sulla sicurezza” è sostituita da un’autocertificazione resa dal titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000.

Il titolare del trattamento deve autocertificare di trattare soltanto i dati sopra elencati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte dal codice della Privacy.

Per cui tali soggetti (che di fatto sono parecchi coloro che si ritrovano in tale situazione) non devono più redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S).

Naturalmente, quanto dichiarato nell'autocertificazione deve corrispondere al vero, infatti, il reato di falso viene punito dal codice penale.

Documento programmatico sulla sicurezza

Come é noto, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", cioè la cd. "legge sulla Privacy"), sui titolari del trattamento dei dati personali, viene previsto l'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza volte a garantire un livello minimo di protezione dei dati personali trattati, anche attraverso le misure previste nel "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" (all. B) del "Codice in materia di protezione dei dati personali" che stabilisce, tra l'altro, che i soggetti titolari di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari e che trattino tali dati con strumenti elettronici, debbano redigere entro il 31 Marzo di ogni anno, un "Documento programmatico sulla sicurezza" (D.P.S.).

Considerazioni

Con la prossima scadenza, quindi, i soggetti esonerati saranno un numero alto, cioè grazie a tale ulteriore modifica alla norma arrecata dalla cd. manovra estiva.

Si attendono ulteriori chiarimenti su come e quando preparare detta neo autocertificazione, peraltro, in attesa di tali pareri ufficiali, è da ritenere che i vecchi D.P.S., redatti in precedenza, possano assolvere a tale funzione, ove non siano cambiati gli elementi ivi contenuti.

E', comunque, in sede di eventuale controllo l'autodichiarazione potrebbe essere richiesta e, quindi, compilata dal soggetto interessato anche al momento in presenza (e a richiesta) dei verificatori.

Ciò si tratta di un ipotesi di cui si attendono chiarimenti dagli organi competenti preposti.

3) Accertamento di imposte: Fatture per operazioni inesistenti condizionate dal giudicato penale

In tema di accertamento d'imposta, il giudice di merito deve tenere conto del giudicato penale che assolve il contribuente dall'accusa di aver effettuato operazioni inesistenti, costituendo tale giudicato penale un valido indizio al fine di determinare la capacità contributiva del soggetto.

In particolare, secondo la Corte di Cassazione deve essere accolta la richiesta fatta dal contribuente il quale deduce la sopravvenienza, in sede di appello, di un giudicato penale, ovviamente non esaminato dai primi Giudici, il quale non soltanto afferma la inesistenza solo soggettiva delle fatture oggetto della rettifica, ma propone un riscontro contabile.

Ora, considerate le affermazioni del contribuente, sempre dirette a sostenere la tesi successivamente fatta propria dal Giudice penale sulla base dei riscontri contabili - cioè la oggettività degli acquisti fatturati, secondo gli usi, mediante intermediazione, e quindi la probabile falsità dei soli soggetti emittenti i Giudici d'appello non potevano esimersi dal valutare, nel quadro indiziario complessivo (Cass. 21953/2007), la portata del giudicato penale, per stabilire, proprio in relazione al rapporto acquisti/vendite, se le operazioni commerciali, oggetto delle fatture, siano state effettivamente poste in essere, e quindi stabilire la reale entità dell'imponibile presumibilmente evaso, considerato che, per giustificare altrimenti tale corrispondenza, i verbalizzanti hanno ipotizzato un poco comprensibile rincaro su presunti ricavi (e per talune annualità, anche sulle vendite) con un'operazione contabile di dubbia efficacia.

Ciò poiché, ha ulteriormente rilevato la Suprema Corte, qualora l'Amministrazione fornisca elementi di prova atti ad affermare la falsità di fatture, giacché emesse per operazioni inesistenti, e il contribuente offra, anche attraverso la produzione di un giudicato penale, validi indizi in senso contrario (o quanto meno nel senso della effettiva realizzazione delle operazioni commerciali), anche se con riferimento a soggetti - non correttamente identificati - il Giudice di merito deve prendere in considerazione il quadro indiziario complessivo, al fine di determinare con la maggior probabilità possibile la disponibilità patrimoniale dell'utilizzatore delle fatture, e i limiti della contestata evasione.

(Cassazione, sez. tributaria, sentenza 16/04/2008 n. 9958)

4) Ministero Finanze: Entrate tributarie erariali in crescita sugli accertamenti gennaio/luglio 2008

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso il Bollettino delle entrate tributarie.

Le entrate tributarie erariali di competenza del periodo gennaio-luglio 2008 sono risultate superiori di circa 9 miliardi di euro (+3,8%) rispetto a quelle dello stesso periodo del 2007, al netto delle entrate cosiddette “una tantum”, cioè derivanti da prelievi straordinari.

Al lordo delle “una tantum” la crescita è stata del 4,1%.

Nel periodo gennaio-luglio, le entrate totali, al lordo delle “una tantum”, sono ammontate a 234.240 milioni.

Dalle imposte dirette sono provenuti 132.543 milioni (+9.248 milioni, pari a +7,5%), mentre dalle indirette 101.697 milioni (-68 milioni, pari a -0,1%)

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, nota del 24/9/2008)

5) Fringe benefit: Regime fiscale dell'auto data in uso promiscuo al socio amministratore

Il regime fiscale delle autovetture nel reddito d'impresa è delineato dall'art. 164, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Tale articolo è stato da ultimo modificato dai commi da 7 a 10 dell'art. 15-bis del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127.

In capo al socio, così come al dipendente, l'uso privato dell'autovettura aziendale configura un pagamento in natura, quindi un reddito in natura tassabile in capo al fruitore del bene.

Redditi: Amministratore e TUIR

La Circolare 26 gennaio 2001, n. 5 ha precisato che l'assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai redditi di lavoro dipendente, disposta dall'art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, deve essere ritenuta valida al solo fine della determinazione del reddito del collaboratore (amministratore) e non a tutti gli effetti di legge. In materia un ultimo intervento registrato è ad opera dell'Agenzia delle Entrate che ha avuto modo di chiarire, con Circolare 19 gennaio 2007, n. 19/E, che qualora un'autovettura venga data in uso promiscuo all'amministratore, l'ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell'amministratore è deducibile per l'impresa ai sensi dell'art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima.

L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall'impresa rispetto al fringe benefit non è deducibile in ragione del nuovo regime di indeducibilità dei veicoli non strumentali. E' finalmente chiaro come nell'ipotesi di autovettura concessa in uso all'amministratore, le spese ed ogni altro componente negativo relativo ai veicoli in esame risultino essere non deducibili a norma dell'art. 164 del TUIR; tuttavia tali costi o spese possono essere dedotti ai sensi dell'art. 95, comma 5, del TUIR, per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura dell'amministratore, determinato sulla base del valore normale.

Dunque con riferimento all'ipotesi di autovettura concessa all'amministratore promiscuamente per l'uso aziendale e l'uso personale, l'ammontare del valore normale che concorre a formare il

reddito dell'amministratore è deducibile per l'impresa, sempre nei limiti delle spese sostenute da quest'ultima, ai sensi del citato art. 95, comma 5 per la parte non superiore al compenso in natura erogato dall'amministratore, mentre l'eventuale eccedenza delle suddette spese è deducibile nella determinazione del reddito di impresa secondo il criterio stabilito dall'art. 164 del TUIR.

IVA

In materia di IVA la detrazione forfetaria del 40% trova applicazione in tutti i casi in cui i veicoli aziendali non sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, ma sono destinati anche a utilizzi differenti, quali l'uso privato da parte dell'imprenditore o dei dipendenti, collaboratori o altri soggetti. Trattandosi di una forfetizzazione, non è necessario verificare in concreto l'effettiva utilizzazione per le finalità estranee all'utilizzo aziendale: l'indetraibilità dell'imposta per il 60% forfetizza "a monte" l'uso privato del veicolo.

(Risposta di Valerio Artina in Rivista Ipsoa Editore, settembre 2008)

6) Lavoro sommerso: La giurisdizione delle controversie spetta al giudice ordinario

Compete al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni per lavoro irregolare.

Si tratta di uno degli argomenti salienti contenuti nella circolare 56/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 130/2008 (pubblicata in G.U. il 21/5/2008), che ha sottratto alle commissioni tributarie la competenza sul lavoro sommerso.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che i giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, ossia quelli instaurati prima del 22 maggio 2008, proseguono - dopo la pronuncia con la quale il giudice tributario nega la propria giurisdizione - davanti al giudice ordinario.

A quest'ultimo spetta anche il giudizio di impugnazione sugli atti di riscossione delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sempre in materia di lavoro sommerso.

Ha poi rammentato che per le violazioni constatate a partire dal 12 agosto 2006, l'Agenzia delle Entrate non applica più le relative sanzioni, compito attribuito alle Direzioni provinciali del lavoro.

Per le sanzioni riguardanti, invece, violazioni verificate prima del 12 agosto 2006, l'Agenzia è ancora competente sia per l'irrogazione che per l'iscrizione a ruolo delle relative somme.

(Agenzia delle Entrate, circolare del 24/9/2008, n. 56/E)

7) Brevi fiscali:

- Interessi sui rimborsi: La prescrizione è separata dal credito d'imposta

Non rileva, ai fini dell'interruzione della prescrizione del credito per interessi, l'emissione dell'ordinativo di pagamento, che incide soltanto come riconoscimento di debito della sorte capitale.

Come già rilevato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'obbligazione del Fisco per gli interessi scaturenti dal tardivo adempimento del credito da rimborso, vantato dal contribuente per il pagamento di somme non dovute o versate in eccesso, integra un'obbligazione autonoma rispetto a quella riguardante il capitale, per cui le vicende dell'una sono autonome e distinte rispetto a quelle dell'altra; ne consegue che la prescrizione del credito per gli interessi resta sganciata dalla prescrizione fissata per il credito dell'imposta, ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti quest'ultima (nello specifico, è insensibile all'ordinativo di pagamento estintivo dell'obbligazione al rimborso alla quota capitale dell'eccedenza d'imposta).

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 05/09/2008, n. 22460, in Notiziario Ipsoa del 24/9/2008)

- Cuneo fiscale: Niente riduzione IRAP per i servizi postali universali delle Poste Italiane

Servizi postali universali fuori dalle nuove deduzioni Irap per ridurre il cuneo fiscale. L'attività, inerente i servizi postali universali, svolta da Poste Italiane si configura come "regolamentata" dalla pubblica amministrazione ed è quindi esclusa dall'agevolazione prevista per i datori di lavoro che impiegano personale a tempo indeterminato. Il servizio è infatti gestito sulla base di una concessione traslativa e di una tariffa che assicuri l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 24/9/2008, n. 358/E)

Nota

(1)

“Anche nel 2009 il Fisco agevola “con trasporto”

Rinnovato anche per il prossimo anno il bonus Irpef del 19% per l’abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione vale solo su un importo non superiore ai 250 euro (con un risparmio d’imposta, dunque, fino a 48 euro), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009 per acquistare tessere metro e bus. L’agevolazione, inoltre, spetta solo a condizione che le spese non siano deducibili nella determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il reddito complessivo, come ad esempio nel caso in cui il costo dell’abbonamento risulti inerente e, quindi, deducibile dal reddito d’impresa.

Le misure per gli autotrasportatori

Un Fisco più soft “guiderà” anche il prossimo anno le imprese di autotrasporto, che potranno contare per il periodo d’imposta in corso sulla deduzione forfetaria delle spese non documentate sostenute nel 2008 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui hanno sede.

Tra le disposizioni di carattere fiscale che interessano gli autotrasportatori, la manovra prevede anche la rideterminazione da un lato della quota di indennità non imponibile percepita nel 2009 per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale effettuate nello stesso anno dagli autisti dipendenti delle imprese di trasporto, dall’altro dell’importo della deduzione forfetaria per le trasferte fuori dal territorio comunale fatte nel corso del prossimo anno. Per queste due misure, la cui ridefinizione è affidata a un successivo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, la bozza di Finanziaria stanziava complessivamente 30 milioni di euro.

Altri 30 milioni serviranno a finanziare anche per il 2009 la detassazione fiscale e contributiva degli straordinari dei dipendenti del settore dell'autotrasporto.

La percentuale esentasse, calcolata in base alle somme percepite nell'anno, non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Resta aperta, inoltre, la possibilità di portare in compensazione il contributo al Sistema sanitario nazionale pagato sui premi Rc auto relativi al trasporto di merci svolto con mezzi di massa non inferiore a 11,5 tonnellate. Il bonus, che può arrivare a un massimo di trecento euro per ogni veicolo, può essere usato per compensare i versamenti fatti dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2009.

Infine, via libera nel 2009 al credito d'imposta che restituirà agli autotrasportatori una parte della spesa sostenuta per il bollo auto. Con un budget di 40 milioni di euro, la manovra d'estate riconosce, infatti, un bonus corrispondente a quota parte dell'importo pagato come tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di trasporto merci. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi.

Ancora sconti fiscali su agricoltura e pesca

La bozza di Finanziaria extra-light stabilizza definitivamente a quota 1,9% l'aliquota agevolata Irap per il settore agricolo e proroga al 2009 le agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Sul versante della pesca, per tutelare l'occupazione della gente di mare a partire dal prossimo anno arrivano crediti d'imposta pari all'Irpef dovuta sulle retribuzioni per il personale di bordo delle navi da pesca costiera e per le imprese che praticano attività di pesca in acque interne e lagunari. Queste aziende e i dipendenti impiegati a bordo sono anche esonerati dal versamento dei contributi assistenziali e previdenziali stabiliti dalla legge. In sostanza, i benefici fiscali previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto legge 457/1997 sul trattamento fiscale e gli sgravi contributivi per la gente di mare sono estesi, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera e a quelle che operano nelle acque interne e lagunari.

In ribasso le accise per gasolio

Si contrae del 40% l'accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1 milione 200 mila metri cubi per anno. Si abbassa anche il costo di gasolio e gpl usati come combustibili per riscaldamento in zone geografiche svantaggiate, aree montane e altri specifici territori nazionali. Proroga al 2009 anche per le disposizioni che riconoscono crediti d'imposta per ogni chilowattora di calore fornito tramite reti di teleriscaldamento alimentate a biomassa o con energia geotermica.

Inoltre, per tutto l'anno prossimo è esente da accisa il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Uno sconto che il ddl sulla Finanziaria estende anche agli oli di origine vegetale, purché siano usati per le stesse tecniche di coltivazione.

Ristrutturazioni agevolate fino al 2011

La durata dello sconto Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie è stata prolungata di un anno e passerà quindi dal 2010 al 2011."

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l